

## IL QUADRO DI RIFERIMENTO È IL NOSTRO PROGETTO

Da anni nel nostro Paese sussistono problemi e questioni relative alla chiarezza ed alla trasparenza sui prodotti e servizi finanziari e sugli strumenti creditizi, dai problemi connessi all'antocismo, ai mutui, e in questi ultimi anni, alle varie questioni del cosiddetto risparmio tradito (Bond Argentina, Parmalat, Cirio, etc.). Inoltre, come dimostrato da recenti indagini, il ricorso dei consumatori a forme di strumenti creditizi e di accesso al credito al consumo, è aumentato in maniera preoccupante per far fronte all'aumento del costo della vita ed alla perdita del potere di acquisto di stipendi e pensioni. L'accertato aumento dell'indebitamento delle famiglie nei confronti delle società finanziarie, dunque, merita di essere affrontato, al fine di fornire ai consumatori che ricorrono a tali strumenti tutte le informazioni utili per un uso consapevole degli stessi. Ciò anche al fine di far loro conoscere, in ottica preventiva, i propri diritti ed aiutarli ad evitare le insidie che spesso si nascondono dietro a tali prodotti.

Con il progetto INFORMA, Adoc - Adusbef - Codacons - Codici e Federconsumatori, intendono diffondere una corretta informazione su tutte le normative che attengono i rapporti di vendita ed i contratti relativi all'uso di strumenti creditizi, al fine di rendere maggiormente trasparente il mercato ed offrire più favorevoli opportunità per il cittadino consumatore; e fornire una maggiore conoscenza e comprensione degli strumenti creditizi derivati ai funzionari degli Enti locali per evitare, in un'ottica preventiva, che le ripetute mancate informative degli Istituti di Credito, si ripercuotano sul risparmio e sul potere di acquisto del singolo consumatore-cittadino, attraverso l'aumento dei costi dei servizi erogati dagli Enti locali e/o della tassazione volta a coprire il loro indebitamento.

La divulgazione delle informazioni si svolge anche attraverso il sito [www.progettoinforma.it](http://www.progettoinforma.it) con una sezione dedicata alle FAQ per mantenere attivo il dialogo con i consumatori.

progett  informa

progett  informa

[www.progettoinforma.it](http://www.progettoinforma.it)  
06 62201065



progetto finanziato  
dal ministero dello sviluppo economico  
e realizzato da:



[www.adoc.org](http://www.adoc.org)



[www.adusbef.it](http://www.adusbef.it)

CODACONS



[www.codacons.it](http://www.codacons.it)



[www.codici.org](http://www.codici.org)



FEDERCONSUMATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI

[www.federconsumatori.it](http://www.federconsumatori.it)

informare e formare  
per migliorare il mercato  
e per utilizzare al meglio  
gli strumenti finanziari e creditizi



Credito  
al consumo

## COSA È IL CREDITO AL CONSUMO

Il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un PRESTITO sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica (consumatore), con lo scopo di sostenere i consumi o di rateizzare i pagamenti di beni e/o servizi. Tale contratto si caratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma solo per finanziare la spesa corrente delle famiglie.

## COME SI PUÒ OTTENERE

Il credito al consumo può essere erogato:

- da tutti gli istituti di credito (banche, Poste)
- dalle finanziarie, solo se iscritte nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Da esercizi commerciali, solo per la dilazione di pagamento di beni e/o servizi (vendite a rate)

## COSA È NECESSARIO SAPERE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DI CREDITO

I contratti di credito al consumo devono essere conclusi per iscritto e il consumatore deve ricevere una copia del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

È importante verificare che il contratto contenga i seguenti elementi:

- a) ammontare e modalità del finanziamento;
- b) numero, importo e scadenza delle rate;
- c) TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) ed eventuali modalità della sua modifica;
- d) oneri e la loro causale non compresi nel TAEG;
- e) garanzie richieste;
- f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG (rientrano nel TAEG le coperture assicurative atte a garantire il pagamento del debito in caso di morte, invalidità o malattie del consumatore);
- g) il tasso nominale annuo (TAN) e le modalità dell'eventuale modifica ove previste;
- h) il quadro dettagliato delle spese applicate al momento della conclusione del contratto e le condizioni che possono determinare la variazione, modifica del contratto;
- i) le modalità attraverso le quali è possibile recedere dal contratto.

## È IMPORTANTE SAPERE CHE:

- a. Le banche e le finanziarie possono modificare le condizioni economiche del contratto, purché tale possibilità sia chiaramente prevista. In caso di modifica il consumatore deve essere informato per iscritto almeno 30 giorni prima della variazione, e può recedere dal contratto entro i 60 giorni successivi, senza penali, liquidando il prestito alle condizioni preesistenti;
- b. Il consumatore che abbia ottenuto un finanziamento attraverso un contratto collegato

ad una vendita di beni e/o servizi a distanza (es. vendite telefoniche o tramite internet) gode di una tutela specifica. La normativa prevede che per determinate categorie di beni il finanziamento ad essi collegato debba essere sottoscritto dal consumatore, anche attraverso l'impiego di strumenti informatici (firma digitale) che siano stati parificati dalla legge alla forma scritta. La disciplina vigente prevede che il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di vendita - nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla disciplina stessa - potrà recedere automaticamente dal contratto di finanziamento, senza il pagamento di una penale.

## COME POSSIAMO TUTELARCI?

Se ci si accorge di violazioni della legge nella concessione del credito o in caso di inosservanza delle norme da parte degli enti erogatori del credito è possibile:

- inoltrare reclamo scritto all'Ufficio reclami competenti;
- in caso di mancata o insoddisfacente risposta, entro 60 giorni e per danni fino a 50.000 euro si può avanzare un secondo reclamo a: OMBUDSMAN- VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE, 54 - 00186 ROMA. Entro 90 giorni l'Ombudsman dovrà dare una risposta, che è inappellabile per gli istituti erogatori, mentre il consumatore, se insoddisfatto, potrà rivolgersi al giudice.